




**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"LUIGI EINAUDI"**

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496
Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007
Segreteria Tel/Fax 0883666007

Via Luigi Settembrini, 160 -76012 - **CANOSA DI PUGLIA** (BT) - Cod. Fisc. 81004890729
e-mail: bais00700p@istruzione.it - p.e.c.: bais00700p@pec.istruzione.it
sito web: www.iisseinaudi.edu.it

**CONTRATTO
INTEGRATIVO
D'ISTITUTO
A.S. 2023-2024**



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2023/24

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno **diciannove** del mese di **Aprile** dell'anno **duemila ventiquattro**, alle ore **10:00**, presso l'ufficio del Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "L. EINAUDI di Canosa di Puglia, Via L. Settembrini, 160, in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del C.C.N.L. 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, giusta convocazione del Dirigente Scolastico, nota prot. n° 9017 del 12/04/2024, si sono riunite le particostituite:

➤ **dalladelegazione di parte pubblica**

Dirigente Scolastico Prof.ssa Brigida MariaCAPORALE

➤ **dalladelegazione di parte sindacale**

con la R.S.U. (Rappresentanza SindacaleUnitaria):

C.I.S.L. Scuola sig. Marco DE MARCO

F.L.C. - C.G.I.L. prof.ssa Angela TEMPESTA

S.N.A.L.S. CONFSAL prof. Gianluigi MASSA

ed i rappresentanti delle Segreterie Territoriali:




FLC – C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

S.N.A.L.S. CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

ANIEF



LE PARTI CONVENUTE

VISTA	la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;
VISTA	la Legge 146/90;
VISTO	l'art. 45, comma 4° del D. L.gs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;
VISTO	l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;
VISTO	l'accordo Collettivo Quadro dello 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
VISTO	il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D. n. 129/2018;
VISTO	il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO	il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA	la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente per oggetto "Contrattazione - Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO	il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTI	gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
VISTO	l'art. 30 – C.C.N.L. Scuola 2016/18;
VISTO	il C.C.N.L. Scuola 2019/21;
VISTA	il Piano delle attività del personale A.T.A. per l'a.s. 2023/24, predisposto dal D.S.G.A.;
VISTA	La nota AOODPIT n° 1585 del 11/09/2020 "Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragili";
VISTO	Il "Regolamento per la DDI" approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 62 del 30/09/2020;
VISTA	La nota AOOUSPBA n° 22908 del 02/10/2020 "Utilizzazione in altri compiti del <i>Lavoratore Fragile</i> ";
VISTA	La nota AOODRPU n° 33838 del 16/11/2020 "Ipotesi di Contratto sulla Didattica Digitale Integrata";
A SEGUITO	delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;
PREMESSO	che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;
RITENUTO	che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e A.T.A. fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;
CONSIDERATO	che il personale ATA ha proposto le chiusure prefestive nelle giornate di sospensione dell'attività didattica e della modalità dei recuperi, approvate dal Consiglio di Istituto con

	delibera n° 110 del verbale n. 18 del 26/09/2023;
PRESO ATTO	chea seguito della convocazione prot. n. 3522 del 12/04/2024, il giorno 19/04/2024 si è tenuto l'incontro con le RSU di istituto con la partecipazione delle relative delegazioni territoriali, nel quale è stata fornita la documentazione relativa all'informativa successiva e la comunicazione fondi con nota MIUR del 29/09/2023n° 25954;

SOTTOSCRIVONO

la seguente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto per l'a.s. 2023/24 per la disciplina delle materie di cui all'art. 30co. 4 lett. c) del C.C.N.L. 2019/21 e per quanto compatibile ilC.C.N.L. del 29/11/2007.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, per il previsto parere.

TITOLO I

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del18.01.2024;
2. Aisensidell'art.8 comma3delC.C.N.L.2019/21“ilcontrattocollettivointegrativohadurata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni” e che “i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale”;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le specifiche norme di settore, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
6. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale, una volta determinato e accertato il relativo budget.

Art. 2 - Interpretazione autentica (art. 7 co. 2.)

1. Il presente contratto integrativo di Istituto, essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL, può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti s'incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
3. Al fine di iniziare la procedura d'interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria

- l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dall'inizio delle trattative.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Ambito di applicazione (art. 30 comma 4 lett. c)

1. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art. 30 comma 4 lett. c) del C.C.N.L. 2019/21.
2. In particolare nell'incontro odierno verranno trattati i seguenti punti a carattere "normativo":
 - C1) criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - C2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - C3) criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - C4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - C5) criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
 - C6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - C7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - C8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - C9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - C10) personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
 - C11) criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.
 - C12) Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

TITOLO II

PARTE SECONDA – MATERIE DI CONTRATTAZIONE

C1) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art30 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2019/2021)

Art. 4 - Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, Dirigente Scolastico, R.L.S., R.S.P.P. è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti da altri enti o privati, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Art. 5 - Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nelPTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzionescolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi).

Art. 6 - Individuazione dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente, d'intesa con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, previa consultazione del R.L.S., individua e nomina gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra i dipendenti forniti dei requisiti di legge e le altre figure per la gestione della sicurezza, nonché i referenti scolastici per COVID-19, per ciascun plesso, ai quali sarà assicurata adeguata formazione.

Art. 7 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato dalla stessa R.S.U. anche all'interno del restante personale in servizio, purché disponibile e provvisto di apposita formazione. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U..

Per l'anno scolastico in corso la R.S.U. designa, il sig. **Marco DE MARCO**, già provvisto della formazione prevista dal D.lgs. 81/2008, per la quale per il corrente anno scolastico sarà programmato l'aggiornamento della formazione.

2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S., al di fuori del proprio orario di servizio in qualità di dipendente, può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. Detta attività non deve essere di pregiudizio né interrompere le normali attività didattiche e collegiali della scuola e amministrative degli uffici. A tale scopo farà preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, che potrà richiedere la compresenza del R.S.P.P. o suo delegato.
5. È consultato in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi.
7. Partecipa alle riunioni periodiche.
8. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito all'art. 73 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 8 - Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

1. Il R.S.P.P. è designato dal Dirigente tra il personale munito della formazione prevista dal D.lgs. 81/2008, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione. Può essere individuato all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale o sia economicamente più conveniente.
2. Per l'a.s. in corso viene individuato come R.S.P.P. il geom. Mario FIORE di Foggia.
3. In attesa di nomina del nuovo medico competente, il dott. Paolo DE PASQUALE ha comunque sottoposto a visita il personale amministrativo.

Art. 9 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico è stato individuato il contingente minimo delle figure previste dalla specificazione normativa così come indicato nella nota prot. n° 4727 del 13/10/2020:

Figura	Sede	Numero contingente	
		DOCENTE	ATA
Resp. Serv. Prevenzione e Protezione	entrambe	1 ESTERNO	
Serv. Prevenzione e Protezione	entrambe	2	
Addetti Posto Chiamata Sicurezza	centrale		2
Addetti Posto Chiamata Sicurezza	altra sede		2
Add. Squadra Antincendi ed Evacuazione	centrale		6
Add. Squadra Antincendi ed Evacuazione	altra sede		4
Coordinatore dell'emergenza e responsabili del punto di raccolta	centrale	2	1
Coordinatore dell'emergenza e responsabili del punto di raccolta	altra sede	1	
Addetti alla Squadra di primo soccorso	centrale	1	1
Addetti alla Squadra di primo soccorso	altra sede		2
Addetti all'utilizzo del defibrillatore	centrale	1	1
Addetti all'utilizzo del defibrillatore	altra sede		2

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie che sono state formate attraverso specifico corso e periodicamente aggiornate.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che

esercitano sotto il coordinamento del R.S.P.P. o una figura appositamente individuata dal Dirigente Scolastico.

4. Gli addetti antincendio e al primo soccorso hanno frequentato appositi moduli di aggiornamento della formazione, previsti dalla D.Lgs.81/2008.
5. Si prevede anche che tutto il personale e gli alunni parteciperanno ad attività di formazione, finalizzate alla sensibilizzazione nelle delicate tematiche della sicurezza.

Art. 10 - Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento d'incontro tra i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Dirigente Scolastico, Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, R.L.S., A.S.P.P.) e la verifica del programma di prevenzione. È obbligo del dirigente convocarla almeno una volta l'anno e all'inizio dell'anno scolastico. In detta riunione va verificata la validità del Documento di Valutazione dei Rischi e l'eventuale esigenza di aggiornamento.
2. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
3. Durante la riunione periodica va valutata l'attuazione e l'efficacia del piano di formazione e informazione.
4. In tale contesto si concorderanno gli interventi da richiedere formalmente all'Ente Locale proprietario dell'edificio scolastico, finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla necessaria manutenzione, nonché alla richiesta di tutte le certificazioni previste dalla normativa sulla sicurezza.

Art. 11 - Rapporti con gli Enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento all'Amministrazione Provinciale della BAT (Barletta-Andria-Trani).
2. In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale che con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 12 - Attività di formazione, informazione e aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione e aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
3. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. .
4. Nel corrente anno scolastico si effettueranno le attività di aggiornamento per tutto il personale e l'aggiornamento specifico per le figure sensibili previsto dal D.Lgs.81/2008.

Art. 13 - Esercitazioni e prove di evacuazione

1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso.
2. Tali prove di evacuazione, preso atto dell'emergenza COVID-19, potranno subire una variazione nel numero e nella modalità.

3. All'inizio dell'anno scolastico sarà effettuata l'attività di formazione e informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle primeclassi.
4. È appena il caso di ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria per tutto il personale.

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the school]

TITOLO III

C10) I CRITERI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990;

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 14 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 8.
5. La partecipazione è finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione (art. 5);
 - b) confronto (art. 6).
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
7. Le assemblee sindacali potranno svolgersi anche in modalità on line, in orario di servizio, secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. 2019/21 indicato accanto ad ogni voce:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c.4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c.4);
 - c) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere

resadal dirigentescolastico almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti(art. 5 c.5), mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione analitica, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno;

- d) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10lett.b1);
 - e) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10lett.b2);
 - f) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione analitica.

Art. 16 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.L. 2019/21 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 c. 9lett. b1);
 - b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art. 30 c. 9lett. b2);
 - c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9lett. b3);
 - d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9lett. b4);
 - e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi(art. 30 c. 9 lett. b5);
 - f) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.(art.30 c. 9 lett. b6).

Art. 17 - Contrattazione integrativa

1. La Contrattazione integrativa è disciplinata dall'art. 30 del C.C.N.L. 2019/21 al quale si rinvia integralmente.
2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. 2019/21 di seguito indicate:
 - a) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 30 c. 4 lett. c1);
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - c) criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale(art. 30 c. 4 lett. c3);
 - d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - e) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);

- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa (art. 30 c. 4 lett.c6);
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett.c7);
- h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- j) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale(art. 30 c. 4 lett. c10);
- k) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023-Tutor ed Orientatore(art. 30 c. 4lett. c11);
- l) Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste;
- m) le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5;
- n) le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4;
- o) fermi restando i termini di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

st

R

Handwritten signatures and a circular official stamp of the I.I.S.S. "L. Einaudi" - Canosa di Puglia.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI (art.149 CCNL Scuola 2019-21)

Art. 18 - Attività sindacale

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale fisico o on line di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo pubblica, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La R.S.U. e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale individuato dal Dirigente Scolastico, concordando con lo stesso Dirigente tempi e modalità per l'utilizzo; è possibile altresì riunirsi in modalità on line.

Art. 19 - Assemblee sindacali in orario di lavoro (art 31 CCNL 2019/2021)

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata dall'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
7. Nella richiesta di assemblea all'amministrazione, da avanzare in forma scritta (e-mail o pec, comunicazione cartacea) almeno 6 giorni prima dello svolgimento, vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di dirigenti sindacali esterni. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
10. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale A.T.A., va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, vanno assicurati i servizi minimi di cui al successivo articolo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
11. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
12. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 dell'art. 31, CCNL 2019/2021, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
13. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, CCNL 2019/2021, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
14. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i...
15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo III.
16. In caso di emergenza è possibile svolgere le assemblee sindacali, con le stesse modalità valide in presenza, anche in modalità on line.

Art. 20 - Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. del 29/11/2007 e dall'accordo nazionale del 02/12/2020 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 8 del 12/01/2021, si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni previste dalla normativa in vigore.
2. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.
3. In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle normali attività didattiche il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente modo:

Profilo personale scolastico	Sede	Numero contingente minimo
Assistente Amministrativo	Centrale	1 per turno
Collaboratori Scolastici	Centrale	1 per turno
Collaboratori Scolastici	Altra sede	1 per turno

4. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
5. A tale scopo nella presente seduta viene estratta a sorte la lettera "L".
6. Al di fuori delle specifiche situazioni previste dalla normativa in vigore, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo potrà

essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del C.C.N.L. 2016/18 e per quanto compatibile il C.C.N.L. del 29/11/2007.

7. Nella stessa giornata dello sciopero il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. e invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo sciopero.
8. In riferimento a casi di emergenza è possibile aderire agli scioperi, con le stesse modalità valide in presenza, anche se il lavoratore sta svolgendo orario di servizio in modalità on line.

Art. 21 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nel corrente anno scolastico 2023/2024 unità pari a 114 unità, di cui n. 78 docenti e n. 36 ATA); il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla R.S.U. medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. L'istituto scolastico dovrà effettuare la comunicazione sull'apposita piattaforma immediatamente e comunque non oltre 2 giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione dei permessi sindacali, esclusivamente per via telematica, in base a quanto indicato nel CCNQ 19/11/2019.

Art. 22 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica e dei servizi amministrativi e ausiliari, sono definite dalla R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 23 - Programmazione degli incontri con la R.S.U.

1. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo la contrattazione integrativa sulle materie previste.
2. Gli incontri sono indetti dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. (con preavviso di cinque giorni, o meno in caso di urgenza). Il Dirigente Scolastico fornisce via e-mail la documentazione relativa almeno 72 ore prima dell'incontro a ciascuna delle parti.
3. Gli incontri possono essere richiesti da ambedue le parti e comunque devono essere fissati entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante gli incontri dal personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione e/o da esperti su problemi oggetto dell'incontro. Anche la R.S.U. può essere assistita da esperti. Sia il Dirigente Scolastico che la R.S.U. debbono darne comunque preavviso.
5. Di tali incontri si redige un puntuale verbale, sottoscritto dalle Parti. Non si redige verbale qualora venga sottoscritta una copia dell'accordo.
6. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
7. In linea di massima si stabilisce il seguente calendario degli incontri sulle materie previste dal

C.C.N.L. 2019/21:

- a. Informazione successiva - prima dell'inizio del nuovo annoscolastico;
- b. Informazione preventiva e confronto – prima dell'inizio delle lezioni;
- c. Contrattazione integrativa - prima della fine di novembre o comunque non appena saranno comunicati i finanziamenti del M.O.F..

Art. 24 - Collaborazione plurime del personale docente ed A.T.A.

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. A norma dell'art. 57 del CCNL 29/11/2007, il personale ATA può prestare la propria collaborazione presso altra istituzione scolastica per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione scolastica.
3. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

af

TITOLO IV

C6) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA DEL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (art.30 comma 4 lettera 6 CCNL Scuola 2018)

Art. 25 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha di norma durata annuale.
3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
4. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:
 - a. retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione;
 - b. recuperate nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.).
6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.
7. In caso di lavoro straordinario prestato durante la domenica (es. Open Day), il dipendente avrà diritto ad un compenso quantificato nel 150% delle ore lavorate secondo la tabella allegata al C.C.N.L. 2019/2021 per il servizio reso nelle giornate festive, il dipendente inoltre dovrà fruire nelle due settimane successive del recupero delle ore di riposo corrispondenti a quelle lavorate.

Art. 26 - Orario di lavoro articolato su 5 giorni

1. Per esigenze didattiche, di servizio e organizzative, qualora l'orario delle lezioni dovesse svolgersi in modalità "settimana corta", (5 giorni dal lunedì al venerdì) in presenza, a distanza o mista, l'orario di lavoro del personale ATA supporterà tale modalità articolandosi su quei 5 giorni con 2 rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno. Eventuale recupero per le chiusure della scuola e lavoro eccedente le 36 ore settimanali potrà essere effettuato su esplicito ordine di servizio anche il sabato.
2. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio e va fruito nella settimana di maturazione.
3. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale.

Art. 27 - Flessibilità

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale.
3. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani per un massimo di 3 ore giornaliere, di completamento dell'orario settimanale.

4. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori al contingente massimo (2 unità Assistente Amministrativo e 2 unità Collaboratore Scolastico) si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.
5. Sarà possibile effettuare questi modelli di orario: n° 6 ore continuative (es. 7.30-13.30, 7.45-13.45, 8.30-14.30 e 15.30-21.30).

Art. 28 - Lavoro agile

1. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.

2. Possono accedere al lavoro agile il Funzionario EQ e gli assistenti tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente.

L'accordo individuale dovrà contenere:

- a) La durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- b) Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 12 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
- c) La modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017.
- d) Ipotesi di giustificato motivo di recesso.
- e) Le indicazioni della fascia di contattabilità, fissata in 6 ore, e della fascia di inoperabilità che, salvo accordo specifico, sarà ricompresa tra le 17,30 e 7,30.
- f) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali che, salvo accordo specifico, avverrà mediante verifica degli obiettivi assegnati.
- g) L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
- h) L'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.
- i) Settimanalmente o mensilmente dovranno essere fissati gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del lavoro agile. Il lavoratore dovrà compilare una scheda con la quale

autocertifica il lavoro svolto. L'amministrazione si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 29 - Lavoro a distanza

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Possono accedere al lavoro da remoto il Funzionario EQ e gli assistenti tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'accesso al lavoro a distanza avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) La durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- b) Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 12 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
- c) Modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017.
- d) Ipotesi di giustificato motivo di recesso.
- e) Tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
- f) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali.
- g) L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
- h) L'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.

3. Il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Art. 30 - Regolamento sul lavoro a distanza (artt. 11-12-13-14 CCNL 2019/2021)

1. L'amministrazione provvederà ad approvare un regolamento dettagliato per la disciplina del lavoro a distanza da applicare nei confronti di tutto il personale di segreteria. A fronte dell'impossibilità di concedere il lavoro a distanza contemporaneamente a tutti i dipendenti, nel medesimo regolamento saranno, altresì, individuati i seguenti criteri per la definizione di un ordine di preferenza tra i diversi lavoratori richiedenti:

- a) dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017;

- b) situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
 - c) dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992;
 - d) dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici;
 - e) dipendenti con residenza in comuni distanti dalla sede di lavoro con percorrenza superiore ai 100 minuti utilizzando mezzi pubblici per i quali sarà preferita la consecutività delle giornate di lavoro a distanza.
2. Tali criteri dovranno essere utilizzati qualora, ai fini della concessione del lavoro a distanza, si rendesse necessario procedere ad una scelta tra più dipendenti come, ad esempio, nelle ipotesi di richiesta di fruizione da parte di più lavoratori nelle medesime giornate lavorative.

Art. 31-Formazione


1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

Art. 32 - Turnazioni – riduzione dell'orario di lavoro – 35 ore settimanali

1. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, ecc. è applicata una riduzione d'orario sino al raggiungimento delle 35 h. settimanali. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
2. I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale in gruppi da definire da parte del DSGA.
3. Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima.
4. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo nuovo accordo con le RSU.
5. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene comunque l'orario prefissato.
6. La riduzione dell'orario settimanale a 35 ore sarà applicata ove ricorrano le altre condizioni previste dal CCNL 29/11/2007, in entrambi i plessi scolastici ove tali condizioni si verifichino. Le quattro ore mensili maturate saranno recuperate prioritariamente nei giorni di chiusura per prefestivi o comunque in periodi di non attività didattica.
7. Il personale che non fa parte delle unità soggette a regime di turnazione, potrà aderire a tipologie di orario flessibile (servizio di 6 ore e 30 minuti al giorno ove si presenti la necessità per migliorare il servizio o con rientri di tre ore in giorni programmati ovvero anche utili a maturare ore da scontare nei prefestivi).

Art. 33 - Sostituzione colleghi assenti

1. La sostituzione del personale A.T.A. assente durante i giorni in cui c'è attività didattica per motivi quali: malattia – legge 104 – motivi di famiglia, trasferimento per servizio in altro plesso, verrà fatta su autorizzazione scritta del D. S. o del D.S.G.A, a rotazione dai colleghi in servizio,



previo riconoscimento di un compenso aggiuntivo retribuito pari a 15 minutise effettuato durante l'orario di servizioo massimo di un'ora e mezzadi lavoro straordinario, se prestato oltre l'orario di servizio. Detta attività straordinaria sarà cumulata in una banca delle ore per essere o retribuita o recuperata in occasione della chiusura per prefestivi o comunque in periodi di non attività didattica.

2. La sostituzione verrà fatta prioritariamente dai colleghi del plesso/stabile in cui opera il dipendente assente.
3. Richieste da parte del personale A.T.A. di ferie e/o recuperi durante l'attività didattica non devono comportare disagio per l'amministrazione, inoltre le stesse non faranno maturare alcun compenso aggiuntivo per chi sostituirà gli assenti.

Art. 34 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il **consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A. coinvolto**, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, su proposta votata dal personale ATA, come sopra indicato. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e alle RSU.
3. Le ore di servizio non prestate dal personale ATA devono essere recuperate prioritariamente con rientri pomeridiani programmati dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, comunicati preventivamente per iscritto agli interessati, durante i periodi di attività didattica (ad esempio sostituzione colleghi assenti nel pomeriggio, consigli, collegi, ricevimento genitori, apertura della scuola per approfondimenti, corsi, ecc.), escludendo il personale che dichiara l'intenzione di voler estinguere i crediti di lavoro con giorni di ferie o festività soppresse.
4. Il calendario delle attività utili all'effettuazione dei rientri sarà comunicato al personale ATA, per l'adesione al recupero delle stesse per la compensazione delle chiusure prefestive.
5. Si garantisce il recupero delle ore sopracitateper i giorni prefestivi fino al 3 giugno 2023, non escludendo la possibilità di ulteriori rientri al momento non programmati, se necessari.
Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettuerà nei seguenti giorni:

GIORNI PREFESTIVI DA RECUPERARE CON RIENTRI POMERIDIANI			
Sabato	09/12/2023	6	ore
Sabato	23/12/2023	6	ore
Sabato	30/12/2023	6	ore
Venerdi	05/01/2024	6	ore
Sabato	10/02/2024	6	ore
Martedi	30/03/2024	6	ore
Sabato	27/07/2024	6	ore
Giovedi	01/08/2024	6	ore
Sabato	02/08/2024	6	ore
Sabato	03/08/2024	6	ore
Sabato	10/08/2024	6	ore
Venerdi	16/08/2024	6	ore
Sabato	17/08/2024	6	ore
Sabato	24/08/2024	6	ore
Sabato	31/08/2024	6	ore
	TOTALE	90	ore

Il personale potrà effettuare da un minimo di due ad un massimo di tre ore giornaliere di rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì garantendo una copertura uniforme su tutti e cinque i giorni fino al 30/05/2024, salvo particolari esigenze organizzative dell'amministrazione; se in vigore la "settimana corta" i recuperi potranno essere fatti di sabato. Resta salva la facoltà del singolo dipendente di accettare il recupero giornaliero di 1 ora.

Art. 35 - Le ferie del personale ATA (Art. 95 CCNL 18.01.2024)

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. La richiesta va presentata, almeno 3 giorni prima, al Dirigente scolastico il quale sentito il DSGA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone in servizio, fatta eccezione per quanto disposto nel successivo punto.
3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, da richiedersi entro il 10 maggio.
4. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza.
5. È stabilito, quale numero minimo di presenze di personale in servizio:
 - n. 3 AA e n. 4 CS nei seguenti periodi: dal 1° luglio al termine degli esami di stato;
 - n. 1 AA e n. 2 CS nei seguenti periodi: in tutto il mese di agosto.
6. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
7. Nel caso **per motivi di servizio** si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie residue dovranno essere usufruite entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo e saranno utilizzate prioritariamente per giustificare le assenze nei giorni di chiusura della scuola deliberati dal Consiglio d'Istituto.
8. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 7 CCNL 18.01.2024).
9. Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (Art. 35 CCNL 18.01.2024).

Art. 36 - Permessi per il personale ATA a tempo indeterminato

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge di cui all'art. 68 CCNL 18.01.2024, il personale ATA ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

2. Ai dipendenti ATA, l'art. 69 CCNL 18.01.2024 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi, su base giornaliera, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Art. 37 - Permessi per il personale ATA a tempo determinato

1. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18.01.2024.

2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui al comma 8 dell'art. CCNL 18.01.2024, nonché il permesso matrimoniale di cui al comma 9 del medesimo articolo, della durata di 15 giorni consecutivi.

3. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.



TITOLO V

C8) CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE). (art. 30 comma 4 lettera c8 CCNL Scuola 2018)

Art. 38 - Tipologia e modalità di comunicazione

1. Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
2. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
3. La messaggistica dovrà avvenire tramite e-mail. In caso di emergenza, resta salva la possibilità di utilizzo della messaggistica istantanea (WhatsApp, Messenger, etc.).

Art. 39 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse professionale del personale vengono pubblicate sul sito e inviate tramite mail e registro elettronico.
2. Le convocazioni ufficiali degli Organi Collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavvisoprevisti.
3. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale A.T.A., pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante ed frequente.
4. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso, fatti salvi casi eccezionali.

Art. 40 - Diritto alla disconnessione

1. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Nel rispetto del diritto alla disconnessione si eviteranno comunicazioni nei giorni festivi, ad eccezioni di casi urgenti ed eccezionali.
3. Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 07.45 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì. Entro tali orari il dirigente scolastico, o suo delegato, si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 41 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche) durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.

1. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di fruizione delle ferie, dei permessi, altre tipologie di congedi e nei periodi festivi, tranne casi di urgenza o di interesse dello stesso lavoratore, come ad esempio comunicazioni connesse allo stato giuridico economico.
2. I collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni strumentali, i Responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, nonché il D.S.G.A. in caso d'urgenza, possono essere contattati telefonicamente o via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (Whatsapp, Messenger ecc.).
3. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

TITOLO VI

C9) RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA *(art.30 comma 4 lettera c9 CCNL Scuola 2018)*

Art. 42 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato, che va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
2. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro rendendo più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa si potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
3. Si farà in modo che il crescente utilizzo di innovazione tecnologica sia colto nella sua positività, privilegiandone il valore di facilitatore nei processi lavorativi.

Art. 43 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

1. I docenti compilano il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.
2. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato non appena sarà ripristinata la connessione e comunque entro la giornata lavorativa.
3. Quanto sopra espresso, alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

Art. 44 - Tecnologie nelle attività amministrative

1. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria e i collaboratori del Dirigente Scolastico sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D.lgs. 82/2005 es.m.i.).
2. Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia ai fini della tutela della salute (D. Lgs81/2008).
3. In particolare, gli Assistenti Amministrativi, la cui attività lavorativa si esplica prevalentemente nell'uso continuo dei videotermini, osserveranno interruzioni di un quarto d'ora ogni due ore, espletando attività lavorativa diversa, ad esempio sistemazione di fascicoli, ricerche d'archivio, telefonate istituzionali o quant'altro necessario ad un efficiente espletamento delle loro mansioni.

**TITOLO VII
PARTE TERZA (ECONOMICA)
MATERIE DI CONTRATTAZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

C2) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

Art.45 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento economico accessorio sono:

Risorse	Economie 2022/2023	Comunicazione Prot. n° 25954 del 29/09/2023	Totale FMOF	Modifiche in contrattazione	Totale disponibile per F.I.S.
Fondo d'Istituto	€ 5.466,93	€ 51.823,43	€ 57.290,36	-	€ 57.290,36
Funzioni strumentali		€ 4.078,80	€ 4.078,80	-	-
Fondo valorizzazione personale		€ 11.111,79	€ 11.111,79	-	€ 11.111,79
Incarichi specifici		€ 3.975,28	€ 3.975,28	-	-
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.645,63	€ 2.722,06	€ 5.367,69	- € 4.367,69	€ 1.000,00
Attività ed. fisica	€ 860,55	€ 1.858,88	€ 2.719,43	€ 1.017,14	-
Aree a rischio		€ 973,80	€ 973,80	-	€ 973,80
TOTALI	€ 6.757,93	€ 76.544,04	€ 85.517,15	- € 3.350,55	€ 70.375,94

Fondo d'istituto disponibile F.I.S.	Indennità di direzione e sostituzione del D.S.G.A.	Attività Educazione Fisica "Tecnico Sportivo"	Totale F.I.S. disponibile per la contrattazione	Percentuale personale docente (70% FIS)	Percentuale personale ATA (30% FIS)
€ 70.375,94	- € 6.265,86	- € 1.000,00	€ 63.110,08	€ 44.177,06	€ 18.933,02

Art.46–Attivitàfinalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Si precisa che per l'a.s. 2023/2024, come da Comunicazione ministeriale prot. n°25954 del 29/09/2023 delle summenzionate risorse in tabella risultano finalizzate le seguenti componenti: Funzioni strumentali (€ 4.078,80), Incarichi specifici (€ 3.975,28), Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (€ 2.722,06), Attività educazione fisica (€ 1.858,88), le cui economie dell'a.s. 2022/2023, pari a € 860,55, saranno utilizzate per l'attività curriculare dell'opzione "Tecnico Sportivo", costituite da 2 ore aggiuntive settimanali di scienze motorie.
2. I fondi ex D.M. n.63 del 05/04/2023 per il tutor scolastico e l'orientatore d'Istituto sono pari a €25.422,92.
3. Le risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 destinate ai Percorsi di orientamento per gli studenti pari a €684,53 saranno impiegate per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio, di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali degli indirizzi di studio frequentati mediante acquisto di servizi vari, materiali formativi o per attività formative ad opera di esperti orientatori.
4. I fondi per la realizzazione dei Percorsi Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) assegnati alla competenza dell'a.s. 2023/2024 sono pari a € 13.273,82 e saranno impiegati, mediante bando di partecipazione rivolto al personale scolastico, secondo la seguente ripartizione:
 - a) TUTOR COORDINATORE PERCORSI: **8%**;
 - b) MATERIALI E SPESE: **6%**;
 - c) DSGA E PERSONALE ATA: **10%**;
 - d) TUTOR FORMATIVI: **66%**;
 - e) ATTIVITÀ CONNESSE (Formatore sicurezza 8h formazione specifica – Orientamento 10h): **10%**
5. Ad oggi risultano disponibili **economie vincolate relative ai PCTO** degli anni pregressi pari a € 28.449,37. Tali economie saranno utilizzate per esigenze relative agli stessi.
6. I fondi per i progetti PON attualmente autorizzati sono:

PON	IMPORTO LORDO STATO
Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero. - 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-5	€ 81.119,00
TOTALE	€ 81.119,00

7. I fondi per i progetti PNRR attualmente autorizzati sono:

PNRR	IMPORTO LORDO STATO
M1C1-1.4.1, MITO — Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	€ 7.301,00
Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222	€ 50.378,28
Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143	€ 64.359,32

Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981	€ 266.600,13
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962	€ 164.644,23
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961	€ 121.680,62
Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941	€ 2.000,00
TOTALE	€ 676.963,58

Art.47-Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

1. Le risorse del fondo sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale delle attività del personale A.T.A.
2. A tal fine, preso atto che l'organico di fatto del personale è costituito di n. 114 unità (78 docenti e 36 A.T.A.), per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale docente e personale A.T.A. del fondo, si conviene di destinare il 70% del fondo (€ 44.177,06) al personale docente ed il 30% (€ 18.933,08) al personale A.T.A..
3. Nella suddetta percentuale di distribuzione del FIS, destinata alle componenti Docenti e ATA, confluiscono sia le economie dell'anno scolastico 2022/2023 che il Fondo destinato alla Valorizzazione del Personale Scolastico.

Art. 48 – Risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'articolo 1, comma 593-bis della legge n. 205/2017.

1. In riferimento alle risorse previste dall'art.1, comma 593-bis della legge n. 205/2017, per i criteri di ripartizione si rimanda al comma 2, lettera a) e b) dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Istruzione n. 258 del 30/09/2022.

Art. 49 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto MIM n. 63 del 5 aprile 2023(docente orientatore e docenti tutor).

1. In riferimento alle risorse assegnate dall'art.4, del Decreto n. 63/2023 pari a € 25.422,92 (lordo Stato), si concorda:
 - Di assegnare al docente orientatore l'importo massimo consentito dal suddetto Decreto;
 - Di assegnare ai docenti tutor l'importo residuo ripartito per il numero degli studenti effettivamente tutorati.

TITOLO VIII

C3 I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.

Art. 50 -Ripartizione tra le diverse figure impegnate nella realizzazione del P.T.O.F. PERSONALE DOCENTE

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Si premette che la Legge n. 107 del 13/07/2015 ha impegnato per i precedenti anni scolastici e continuerà a impegnare anche per il corrente anno scolastico in modo particolare la componente docente con compiti organizzativi e gli uffici per una complessa attuazione di una normativa che comporta numerosi cambiamenti conseguenti ai diversi decreti legislativi di attuazione della stessa legge.
3. La somma disponibile sarà utilizzata, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente contratto integrativo, sulla base di quanto previsto dal P.T.O.F. e tenendo conto delle proposte del Collegio Docenti, del Piano delle attività proposto dal D.S.G.A. e delle esigenze organizzative dell'Istituto valutate dal Dirigente Scolastico.
4. Per quanto sopra detto, il M.O.F. sarà prioritariamente utilizzato per retribuire le attività del personale docente (Funzioni strumentali, commissioni, collaborazioni, incarichi, referenze ecc.) finalizzate a una pianificazione e messa a regime di un piano di miglioramento in coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e il conseguente P.T.O.F., nelle misure specificate nei successivi articoli.

Art.51 -Funzioni strumentali all'offerta formativa

1. Alle Funzioni Strumentali, in relazione alle deleghe attribuite e al conseguente carico di lavoro dei cinque referenti, compete per ciascuno 1/5 dell'assegnazione ministeriale. In ciascuna funzione, ci si potrà avvalere di ulteriori referenti suddividendo il compenso della stessa.
2. I docenti incaricati di Funzione Strumentale sono tenuti a partecipare e/o coordinare le varie commissioni e/o attività comunque pertinenti alla specificità della funzione assegnata, partecipare agli incontri e attività promossi da Enti e/o Associazioni coerenti con i compiti della loro funzione, senza aver diritto ad ulteriore retribuzione.
3. Gli stessi presteranno comunque servizio per l'anno scolastico successivo fino alla designazione del nuovo incaricato. 

Art.52 -Attività di non insegnamento -docenti

1. Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sarà utilizzato per garantire una migliore qualità dell'offerta formativa e del servizio. Le aree e le attività per le quali è previsto il compenso accessorio sono le seguenti:

		ore	importo
1	Collaboratori Dirigente	400	€ 7.390,25
2	Responsabile sede IPAA	55	€ 1.018,50
3	Referenti	110	€ 2.038,75
4	Coordinatori Dipartimenti	60	€ 1.113,00
5	Coordinatori Classi	841	€ 15.541,75
9	Gare/Concorsi/Attività promozionali	70	€ 1.261,75
8	Redazione orario	125	€ 2.289,00
10	Commissioni	110	€ 2.030,00
11	Tutor docenti neoassunti	48	€ 889,00
12	Tutor PFI	240	€ 4.450,25
13	Progetti POF	100	€ 3.850,00
14	Corsi di recupero	40	€ 2.200,00
	TOTALI	2.199	€ 44.072,25

- Il budget residuo dalla retribuzione delle attività (€ 104,81) confluirà nelle economie dell'anno 2024/2025.
- Per lo svolgimento di gare, concorsi ed attività promozionali, entro il 30 novembre dell'anno scolastico dovranno essere presentate, dai docenti interessati, le proposte corredate da un planning degli impegni; saranno accolte fino a capienza del monte ore su indicato.

Art.53 -Quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (PON-PNRR), eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

- Per il presente anno scolastico sono previsti fondi P.O.N. e P.N.R.R. dettagliati nel precedente art. 46 – Attività finalizzate.
- I compensi verranno calcolati in base alle Linee Guida per i PON emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e saranno erogati previa verifica da registro firme e/o piattaforma, dopo l'effettivo accreditamento dei finanziamenti.
- Gli stessi criteri saranno utilizzati per ulteriori progetti P.O.N. autorizzati nel corso dell'anno scolastico.

Per la partecipazione ai singoli bandi PNRR, saranno costituiti gruppi di progetto in seno al collegio docenti e su base volontaria.

- I compensi per il personale, individuato a seguito di bando interno per ricoprire ciascuna delle figure professionali previste per l'attuazione degli interventi, verranno calcolati in base alle normative in vigore per i fondi PNRR emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e saranno erogati previa verifica del registro firme e/o piattaforma, dopo l'effettivo accreditamento dei finanziamenti.
- Gli stessi criteri saranno utilizzati per ulteriori progetti PNRR autorizzati nel corso dell'anno scolastico.

Nell'attribuzione degli incarichi resta garantita la precedenza a favore del personale in servizio presso l'I.I.S.S. "Luigi Einaudi".

L'Animatore digitale, e i docenti facenti parte del Team per l'innovazione digitale, sono nominati dal Dirigente Scolastico, così come individuati dal Collegio Docenti tra i docenti che dichiarano la disponibilità attraverso una manifestazione di interesse promossa dallo stesso Dirigente.

Altresì i componenti costituenti il Nucleo di supporto al Team per l'innovazione digitale saranno individuati tra il personale ATA della scuola con specifiche competenze, richieste per l'adozione del PNSD, ed esplicitate dal dirigente scolastico nella definizione della manifestazione d'interesse. Il compenso all'intero team (Animatore, Team, Nucleo di supporto per l'innovazione digitale) sarà erogato in funzione di eventuali risorse economiche disponibili e comunque utilizzando il contributo previsto dall'art. 1, comma 512, della legge del 30/12/2020 n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147 in funzione delle attività effettivamente svolte dagli incaricati. Qualora le attività dei suddetti componenti siano finanziate con fondi PNRR il compenso sarà quello previsto dalle note operative di ciascuna azione/investimento.

Art.54-Trattamento delle attività retribuite con il fondo M.O.F.

1. A tutto il personale chiamato a svolgere attività aggiuntive vengono corrisposti i seguenti compensi, lordo dipendente, ai sensi della Tabella 5 allegata al C.C.N.L.29/11/2007:
 - a) ore aggiuntive di non insegnamento €19,25;
 - b) ore aggiuntive di insegnamento €38,50;
 - c) per le ore di Pratica Sportiva il compenso verrà corrisposto nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995 (art. 87 comma 2 C.C.N.L.29/11/2007).

Art.55-Criteri per l'utilizzazione dei docenti nelle attività, nei progetti del P.T.O.F., nei progetti con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

1. Nel rispetto delle competenze del D.S. e dell'autonomia del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base delle candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il D.S. attribuisce l'incarico tenendo conto di alcuni criteri secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) precedenti esperienze nello stesso ambito, competenze maturate all'interno o all'esterno dell'Amministrazione scolastica;
 - b) possesso di titoli e competenze certificate attinenti all'incarico;
 - c) minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto;
 - d) per favorire la circolazione delle esperienze e la crescita professionale di ogni docente, nonché un'equa ripartizione delle risorse, il D.S., nell'attribuire gli incarichi, eviterà eccessivi cumuli di ore in capo alla stessa persona;
 - e) come criterio residuale si potrà ricorrere alla rotazione;
 - f) per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi e anche nell'ottica dell'individuazione del docente con le competenze specifiche inerente l'incarico, il Dirigente Scolastico, attraverso una circolare interna, chiederà a tutti i docenti la disponibilità a partecipare ai progetti;
 - g) per l'attribuzione degli incarichi al personale interno ed esterno su progetti finanziati con fondi comunitari, in ossequio alle normative europee, sono stati elaborati dagli OO.CC. appositi criteri, tabelle di valutazione ecc., nel rispetto dei quali il dirigente scolastico elaborerà i relativi bandi/avvisi e conferirà i relativi contratti e/o incarichi. Tale modalità sarà applicata a progetti nazionali e regionali, se prevista dagli stessi.

Art.56-Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera d'incarico in cui verranno indicati:
 - a) il tipo di attività, gli obiettivi assegnati e gli impegni conseguenti;
 - b) il compenso forfettario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di

- ore che possono essere retribuite;
- c) le modalità di certificazione dell'attività e l'eventuale relazione finale;
 - d) il compenso spettante e i termini e le modalità di pagamento;
 - e) la liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e degli obiettivi raggiunti.

**Art.51-Ripartizione quota del Fondo per il M.O.F. tra le diverse attività
PERSONALE A.T.A.**

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
2. Tali attività consistono in:
 - a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
 - c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare le esigenze straordinarie dovute alla particolare situazione logistica verificatasi nell'anno scolastico (mancanza di aule, particolare articolazione dell'orario di lezione);
 - d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
 - e) sostituzione del personale assente;
 - f) manutenzione e pulizia straordinaria, miglioramenti degli edifici e strutture in genere.
3. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recupero orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva.
4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.
5. La partecipazione del personale A.T.A. alle varie attività e Progetti e all'effettuazione di lavoro straordinario, avverrà previa adesione scritta di disponibilità dell'interessato e con il coinvolgimento in un Piano delle attività predisposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi che vale come affidamento d'incarico in cui è previsto il tipo di attività, l'impegno orario, le modalità di effettuazione.
6. La garanzia della pari opportunità: la garanzia per tutti di poter partecipare e prestare la propria opera nella realizzazione dei vari progetti e attività, prevedendo una normale, graduale rotazione negli incarichi alla mansione svolta ordinariamente, a tal fine si chiederà la disponibilità a tutti di poter accedere a tali attività. Si rende necessario, pertanto, ogni anno, assegnare a ciascun dipendente il reparto, ufficio o laboratorio definendo le competenze e gli adempimenti da svolgere ordinariamente.
7. Gli affidamenti di incarichi non previsti nel Piano, per attività da effettuarsi anche di mattina dal personale dichiaratosi disponibile, saranno conferiti per iscritto dal dirigente scolastico e/o direttore dei servizi generali e amministrativi.
8. Il suddetto affidamento indicherà il periodo di effettuazione, la fascia oraria, il tipo di attività, e le ore da retribuire e/o recuperare.
9. Al fine di assicurare comunque il regolare svolgimento delle attività e dei progetti, si stabilisce che in caso di mancanza di adesioni, di urgenze o di insufficiente partecipazione del personale, si potrà obbligare d'ufficio, il restante personale a partecipare, turnando, perché assolva e garantisca comunque l'espletamento delle attività.
10. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma

(salvo casi particolari) superare le 9 ore.


Art.52-Quantificazione delle attività aggiuntive per il personaleATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi, che saranno determinati con le tariffe orarie indicate nel C.C.N.L. del18/01/2024:

BUDGET TOTALE ATA		€ 18.933,02			
ASS. AMM.VI	tariffa oraria	ore	unità	Totale ore	Totale l. d.
Straordinario	15,95 €	45	5	225	3.588,75 €
Sostituzione collega	15,95 €	60	1	60	957,00 €
Lavoro intensivo	15,95 €	10	5	50	797,50 €
Progetto archivio	15,95 €	10	2	20	319,00 €
Inventari	15,95 €	10	2	20	319,00 €
TOTALI				375	5.981,25 €
ASS. TECNICI	tariffa oraria	ore	unità	Totale ore	Totale l.d.
Animatore social	15,95 €	15	1	15	239,25 €
Straordinario	15,95 €	10	6	60	957,00 €
Sito web	15,95 €	50	1	50	797,50 €
Gestione magazzino cucina	15,95 €	25	1	25	398,75 €
Sostituzione gestione magazzino cucina	15,95 €	5	3	15	239,25 €
Maggiore impegno per orientamento	15,95 €	3	10	30	478,50 €
Sostituzione collega assente	15,95 €	28	1	28	446,60 €
Lavoro intensivo	15,95 €	4	15	60	957,00 €
Inventari	15,95€	40	1	40	638,00€
Team supporto tecnico amministrativo all'inventario	15,95 €	25	2	50	797,50 €
TOTALI				373	5.949,35 €
COLL. SCOLASTICI	tariffa oraria	ore	unità	Totale ore	Totale l.d.
Straordinario	13,75 €	21	11	231	3.176,25 €
Intensificazione	13,75 €	5	11	55	756,25
Assistenza all'Handicap	13,75 €	4	3	12	165,00€
Progetto archivio	13,75 €	5	3	15	206,25 €
Reperibilità	13,75 €	15	3	45	618,75 €
Sostituzione collega assente	13,75 €	50	1	50	687,50 €
Addetti antincendio	13,75 €	3	4	12	165,00 €
Servizi esterni	13,75 €	3	3	9	123,75 €
Pulizia spazi esterni (intensificazione)	13,75 €	3	6	18	247,50 €
Pulizia Centro Risorse	13,75 €	2	6	12	165,00 €

H f R

[Signature]



TOTALI				459	6.311,25 €
COLL. SCOLASTICI ADD. AZ. AGRARIA	tariffa oraria	ore	unità	Totale ore	Totale l.d.
Straordinario	13,75 €	5	2	10	137,50 €
Progetto inventari	13,75 €	0		0	-
Maggiore impegno lavorativo	13,75 €	10	2	20	275,00 €
Pulizia spazi esterni	13,75 €	20	1	20	275,00 €
TOTALI				50	687,50 €
TOTALE SPESA ATA					18.929,35 €
				economie	3,67 €

2. Il budget residuo dalla retribuzione delle attività (€ 3,67) confluirà nelle economie dell'anno 2024/2025

Art. 53 Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18.01.2024)

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6), può conferire al personale ATA effettivamente in servizio e non titolare di incarico di DSGA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
2. Tali incarichi sono retribuiti con specifica indennità il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54 CCNL 18.01.2024.
3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuta un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.
4. In sede di contrattazione integrativa d'istituto è possibile prevedere che, per il personale titolare di posizione economica, l'indennità correlata all'incarico in questione sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.
5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.
6. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono indicate all'art. 39 e saranno così ripartite:

INCARICHI SPECIFICI		
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		Lordo Dipendente
PRINCIGALLI	ANNA	€ 500,00
LUISI	SABINO	€ 150,00
TERLIZZI	MARIANGELA	€ 500,00
ASSISTENTI TECNICI		
BOCCACCIO	GIUSEPPE	€ 125,00
BRANDI	LUCA	€ 350,00

[Handwritten signatures and stamps]

COLLABORATORI SCOLASTICI		
SIENESE	ELISABETTA	€ 293,78
GIAGNORIO	IGNAZIO	€ 293,78
PANSINI	GIACOMO	€ 293,79
DI NICOLI	BIAGIO	€ 293,79
BUCCI	ANTONIO	€ 293,79
LEONE	ANTONIO	€ 293,79
DI CECILIA	RAFFAELE	€ 293,78
DI TERLIZZI	SABINA	€ 293,78
TOTALI		€ 3.975,28

Art. 54 - Personale oggetto delle attribuzioni economiche Art. 7 e II^ posizione economica

1. Il personale oggetto delle attribuzioni economiche Art. 7 in questo Istituto è costituito da n° 1 unità di Assistenti Amministrativi, n° 5 unità di Assistenti Tecnici, n° 5 unità Collaboratori scolastici:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
	COGNOME E NOME	INCARICO	QUOTA DA ART. 7
1	RENNA MARIO	Coordinamento Area Archivio	€ 1.300,00

ASSISTENTI TECNICI			
	COGNOME E NOME	INCARICO	QUOTA DA ART. 7
1	BOCCA FORNO NICOLA	Coordinamento Area Lab. Multimediali Sede ITET	€ 1.300,00
2	CARBONE BARTOLOMEO	Coordinamento Area Lab. Informatica Sede ITET	€ 1.300,00
3	CICALA FRANCESCO	Coordinamento Area Laboratori settore Cucina	€ 1.300,00
4	DE MARCO MARCO	Coordinamento Area Lab. Informatica Sede IPAA	€ 1.300,00
5	MANGINO MICHELE COSTANTINO	Coordinamento area Laboratori settore Agro	€ 1.300,00

COLLABORATORI SCOLASTICI			
	COGNOME E NOME	INCARICO	QUOTA DA ART. 7
1	DAMIANO SABINO	Ass. alunni diversamente abili	€ 700,00
2	PIGNATELLI DONATO	Piccola manutenzione interna	€ 700,00
3	VALENTINO ANTONIO	Ass. alunni diversamente abili	€ 700,00

2. Il personale oggetto dell'attribuzione della II^ posizione economica ex art. 2, in questo Istituto, è costituito da n° 1 unità di Assistente Amministrativo:

	COGNOME E NOME	INCARICO	QUOTA DA ART. 7
1	CAPACCHIONE ANNA MARIA	Sostituto del DSGA e responsabile Uff. Amm.vo	€ 2.000,00

e da n° 1 unità di Assistenti Tecnici:

	COGNOME E NOME	INCARICO	QUOTA DA ART. 7
1	LOMUSCIO SABINO	AREA UFFICIO TECNICO	€ 2.000,00

3. Il personale beneficiario di art. 7 o della II^a posizione economica non potrà beneficiare di incarichi specifici (art. 51).

(Handwritten signatures and stamps)

TITOLO IX

C7) FORMAZIONE DEL PERSONALE E CRITERI GENERALI PER RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI;

(art.30, comma 4 lettera c7 C.C.N.L. 2019/21)

Art.55-Le risorse disponibili e ripartizione.

1. Le risorse disponibili sono quelle indicate nel paragrafo “Fondi da Programma Annuale E.F. 2024”, destinate alla formazione del personale.
2. Saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente e A.T.A., nei limiti delle finalità stabilite nelle leggi di riferimento.
3. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il P.T.O.F., saranno ripartite nella seguente misura:
 - **70% della disponibilità per il personale docente;**
 - **30% per il personale A.T.A..**
4. Le somme non utilizzate per un settore potranno rimpinguare la quota dell'altro settore, in ragione di particolari esigenze di formazione.
5. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

Art.56-Formazione e aggiornamento docenti e A.T.A.

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del C.C.N.L. 2019/2021 la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
4. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
6. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati.
7. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

8. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.
9. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
10. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 8. Pertanto la partecipazione ad attività di formazione e/o aggiornamento su progetti realizzati dalla scuola o inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, organizzate dalla scuola o dall'amministrazione a livello centrale o periferico, in rete o ambito, costituisce un dovere per il personale in quanto funzionale allo sviluppo della proprioprofessionalità.
11. La partecipazione e la modalità ad attività di formazione interna ed esterna, avverrà secondo quanto disposto dall'art. 36 del C.C.N.L. 2019/2021, compatibilmente con le esigenze di servizio.

P. et

A. t. Jey
OR

OR

TITOLO X PAGAMENTI

Art.57-Termini e modalità di pagamento – Personale Docente e A.T.A.

1. I compensi a carico del Fondo per il M.O.F. sono liquidati con le procedure previste dall'art.2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, secondo le nuove modalità previste dalla normativa riguardante il "cedolino unico".
2. I compensi saranno liquidati entro il 31 di agosto di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal momento in cui l'istituto disporrà del finanziamento.
3. Per attivare il procedimento di liquidazione, il personale docente interessato dovrà presentare entro il 15 giugno di ogni anno scolastico l'elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e l'eventuale documentazione inerente l'effettivo svolgimento di tutte le attività previste nella lettera d'incarico.
4. Qualora le attività previste nell'incarico non siano state portate a termine, non si procederà alla liquidazione.
5. Qualora le attività previste nell'incarico siano state svolte solo in parte, si procederà o a una riduzione delle spettanze.
6. Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente farà una verifica, anche attraverso i fogli firma delle presenze e/o dichiarazioni personali, consegnati al termine dell'anno scolastico. Le ore effettuate oltre i limiti dell'incarico conferito e le ore non effettuate, per assenze degli alunni, benché entro i limiti dell'incarico, non saranno retribuite.
7. Per il personale A.T.A. sarà il D.S.G.A. a verificare l'effettivo adempimento delle attività conferite.

Art.58-Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il M.O.F. devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di assenze prolungate del personale docente e A.T.A. a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale o altro incarico con retribuzione forfetaria, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del D.S. o del D.S.G.A., sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.59-Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso di accertamento finanziario inferiore rispetto a quello previsto per i vari istituti contrattuali, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione proporzionale dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2. In caso di ritardo negli accreditamenti non si procederà in nessun caso al rimborso degli interessi e/o rivalutazione monetaria.

Art.60-Clausole di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del C.C.N.L. 2016/18 e per quanto compatibile C.C.N.L. del 29/11/2009 comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente.
2. Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate a norme imperative e/o non incluse nelle materie di contrattazione.
3. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.00 del 19/04/2024

➤ delegazione di parte pubblica

Dirigente Scolastico Prof.ssa Brigida Maria CAPORALE

➤ delegazione di parte sindacale con la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

C.I.S.L. Scuola

Sig. Marco DE MARCO

F.L.C. - C.G.I.L.

Prof.ssa Angela TEMPESTA

S.N.A.L.S. CONFESAL

Prof. Gianluigi MASSA

ed i rappresentanti delle Segreterie Territoriali:

FLC - C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

S.N.A.L.S. CONFESAL

FED. GILDA UNAMS

ANIEF

